

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

NELL'INTERESSE della dottoressa DE PETRILLO Valeria, nata a Roma (Rm) il 29/01/1978, C.F. DPTVLR78A69H501V, e ivi residente alla Via Paolo Paruta 24 - 00179, rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Antonio Nicodemo (C.F. NCDNTN83P04E919U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma, alla Via Tibullo, n. 10 - 00193, giusta procura alle liti rilasciata a margine del presente ricorso.

[Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC: nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, e/o al seguente n. di fax: 06.83956407];

Ricorrente

contro

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici siti in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 - 00186;

Resistente

nonché nei confronti

di tutti i partecipanti alla procedura selettiva per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del comparto Ministeri del MIUR, indetta con Decreto direttoriale n. 1393 del 17/10/2016, che si sono collocati in posizione antecedente alla ricorrente nella relativa graduatoria definitiva e che, in caso di accoglimento del presente ricorso, verrebbero dalla stessa superati per punteggio.

Potenziiali resistenti

OGGETTO: Accertamento del diritto di parte ricorrente alla progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area funzionale III del personale del Comparto ministeri del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) con decorrenza

PROCURA

ALLE LITI

Io sottoscritta Valeria De Petrillo, nata a Roma il 29/01/1978 ed ivi residente alla Via Paolo Paruta, n. 24, (C.F. DPTVLR78A69H501V), delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio ed in ogni ulteriore fase e grado dello stesso, compresa la fase dell'impugnazione, dell'opposizione ed esecuzione, l'Avv. Antonio Nicodemo (C.F. NCDNTN83P04E919U, PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, tel. 06.68892284 e fax 06.83956407) conferendo allo stesso ogni più ampio potere, compresi quelli di conciliare e transigere, riassumere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, chiamare in causa, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire, eleggere domicilio e nominare procuratori, con promessa sin d'ora di rato e valido l'intero suo operato. Dichiaro di essere stata edotta sull'utilizzo dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196 del 2003.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, l'informativa in forma epistolare, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28 del 2010 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso lo Studio professionale dell'Avv. Antonio Nicodemo in Roma, alla Via Tibullo n. 10, C.A.P. 00193.

Valeria De Petrillo

Valeria De Petrillo

E' autentica

Avv. Antonio Nicodemo

Antonio Nicodemo



01/01/2016; conseguenti pronunce di condanna ai danni dell'Amministrazione resistente.

PREMESSO IN FATTO CHE

1. La dottoressa Valeria DE PETRILLO, odierna ricorrente, è dipendente di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito, anche "MIUR"), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro a far data dal 27/12/2012, con inquadramento nel seguente profilo professionale: "Funzionario amministrativo, giuridico, legale e contabile" – Area III; fascia retributiva "F1".
2. Con Decreto direttoriale n. 1393 del 17/10/2016, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie ha indetto le procedure selettive per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle Aree I, II e III del personale del comparto Ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 (All.to n. 1: Decreto direttoriale n. 1393 del 17/10/2016).
3. La ricorrente – in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorrere a tale progressione c.d. orizzontale – ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III (All.to n. 2: domanda di partecipazione alla procedura selettiva; All.to n. 3 allegati alla domanda di partecipazione).
4. Per il suddetto passaggio di fascia, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Direttoriale citato, i posti disponibili sono stati individuati in n. 500 unità.
5. Secondo quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, l'attribuzione della fascia economica superiore è subordinata alla valutazione – ad opera di apposita Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie – dei titoli dichiarati e/o allegati dai concorrenti nella domanda di partecipazione.
6. I criteri di valutazione da tenere in considerazione nell'ambito della selezione sono indicati nella Tabella di cui all'art. 6 del Contratto collettivo integrativo di amministrazione n. 2/2016 (di seguito, anche "Tabella"), a cui l'art. 4, co. 1 del Decreto direttoriale citato espressamente rimanda (All.to n. 4: CCNL integrativo n. 2/2016).
7. In particolare, in relazione agli ambiti che interessano ai fini del presente ricorso, ovvero "Esperienza professionale e titoli professionali" e "Titoli post universitari e pubblicazioni" la Tabella prevede, con riferimento ad ognuno degli ambiti indicati,



l'attribuzione di un punteggio massimo di punti n. 20, da conteggiare nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

I. *con riferimento all'Ambito "ESPERIENZA PROFESSIONALE E TITOLI PROFESSIONALI":*

- A. espletamento di incarichi non retribuiti, previsti da leggi o regolamenti, che siano conferiti con atto formale dell'Amministrazione (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente), con esclusione dell'attività di vigilanza nelle prove scritte di concorsi, punti 3 per incarico;
- B. accesso ai ruoli del MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST mediante concorso pubblico, punti 2;
- C. espletamento di incarichi di docenza, conferiti con atto formale dell'Amministrazione (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente) ovvero conferiti dal sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali (SNA) e destinati alla formazione del personale del MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST, punti 2 per incarico;
- D. idoneità conseguita in concorsi presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre, con esclusione dell'inserimento nelle graduatorie relative a precedenti procedure di progressione economica tra le fasce all'interno delle Aree e con esclusione di quella d'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione, punti 2;
- E. abilitazione all'esercizio di una professione per la quale è previsto l'Albo professionale ovvero l'iscrizione in registri e/o elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato, punti 2;

II. *con riferimento all'Ambito "TITOLO POST UNIVERSITARI E PUBBLICAZIONI":*

- A. ulteriore diploma di laurea o laurea specialistica, punti 3;
- B. Dottorato di ricerca, punti 3;
- C. Master universitari di I livello, punti 1;
- D. corsi universitari di Specializzazione, Perfezionamento e Master universitari di II livello, punti 3;
- E. pubblicazioni editte da case editrici e riviste specializzate, nonché per le quali sia indicato il codice ISBN, in materie che riguardano le attività istituzionali del MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST, ovvero in materie attinenti



il lavoro pubblico e la Pubblica amministrazione (i lavori in collaborazione devono recare la riconoscibilità dell'apporto del candidato), punti 1 per pubblicazione".

8. La domanda di partecipazione – conformemente alle modalità indicate nel Decreto Direttoriale citato – è stata presentata dall'odierna parte ricorrente attraverso apposita applicazione presente sul portale dei servizi "SIDI" del MIUR, mediante compilazione in via elettronica di un *format* predisposto dalla stessa Amministrazione.
9. All'atto della compilazione del suddetto *format*, la ricorrente – incontrando oggettive difficoltà nell'inserimento, all'interno della sezione "*Titoli post universitari e pubblicazioni*", dei titoli relativi ai **n. 2 Master di II livello** dalla stessa conseguiti – tentava di instaurare un proficuo contraddittorio con la Direzione generale per le risorse umane finanziarie e strumentali (All.to n. 5: e.mail della dottoressa DE PETRILLO del 24/10/2016).
10. Nello specifico, la ricorrente denunciava l'anomalia del sistema nella parte in cui consentiva di indicare il conseguimento di un solo Master universitario di II livello, **così di fatto illegittimamente privandola del riconoscimento di punti n. 3**. Infatti, né la legge, né il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, né tantomeno il Decreto direttoriale n. 1393 del 17/10/2016 (con il quale è stata indetta la selezione) prevedevano una limitazione numerica all'inserimento dei titoli conseguiti.
11. La stessa ricorrente ha altresì fatto presente all'Amministrazione resistente il **risultato paradossale, nonché irragionevolmente discriminatorio**, che una simile anomalia avrebbe di sicuro determinato qualora la Direzione generale non avesse provveduto a porre rimedio: **UN CONCORRENTE TITOLARE SIA DI UN MASTER DI I LIVELLO (PUNTI PREVISTI: N. 1) CHE DI UN MASTER DI II LIVELLO (PUNTI PREVISTI: N. 3) AVREBBE CUMULATO PUNTI N. 4; UN CONCORRENTE (COME NEL CASO DI SPECIE) TITOLARE DI DUE MASTER DI II LIVELLO AVREBBE CUMULATO ESCLUSIVAMENTE PUNTI N. 3**.
12. La Direzione generale del MIUR, tuttavia, non ha provveduto ad apportare le doverose modifiche all'applicazione informatica dedicata alla presentazione delle domande di partecipazione; si è, invece, limitata a fornire via *mail* un unico riscontro che, oltre a non essere pertinente rispetto alla problematica sollevata, contrastava nel merito con quanto chiaramente evincibile dalla Tabella rispetto alle modalità di attribuzione dei punteggi per i titoli post-universitari posseduti dai concorrenti (All.to n. 6: e.mail della Direzione generale del 24/10/2016).



13. La ricorrente, che non ha ricevuto risposta alcuna all'ulteriore sollecitazione rivolta alla Direzione generale, si premurava comunque di dichiarare, sia nella stessa comunicazione via *e.mail* che nel *format* (anche se, per cause di forza maggiore, in modo irrituale rispetto alle ordinarie modalità di compilazione) il possesso dei titoli relativi al conseguimento di **n. 2 Master di II livello** (All.to n. 7: *e.mail* della dottoressa DE PETRILLO del 26/10/2016).

14. In data 5/12/2016, all'esito della procedura di valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata, è stato pubblicato sul portale del MIUR un elenco per punteggi per ognuna delle progressioni bandite (All.to n. 8: elenco provvisorio).

15. A causa delle incongruenze sopra denunciate, oltre che di una serie di vizi che di seguito si esporranno, la dottoressa DE PETRILLO si è collocata in posizione non utile al conseguimento della progressione economica auspicata, ovvero in posizione n. 540, riportando il seguente punteggio complessivo: 50.29.

16. Il punteggio suindicato, secondo quanto emerge dal documento reso disponibile alla ricorrente sul portale SIDI del MIUR (All.to n. 9: Nota dei punteggi attribuiti), è dato dalla sommatoria di:

- a) punti n. 3.3, conseguiti con riferimento all'ambito "*Esperienza di servizio*";
- b) **punti n. 4, conseguiti con riferimento all'ambito "*Esperienza professionale e titoli professionali*"**, da ricondurre all'assunzione nell'Amministrazione a seguito di concorso pubblico (punti 2) e all'aver conseguito idoneità in altro concorso presso altra Amministrazione (punti 2);
- c) punti n. 20 conseguiti con riferimento all'ambito "*Risultati in sede di valutazione*";
- d) punti n. 20 conseguiti con riferimento all'ambito "*Titoli di studio*";
- e) **punti n. 3 conseguiti con riferimento all'ambito "*Titoli di studio post universitari*"**, da ricondurre al Master Universitario di II livello in "*Diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione*", conseguito presso l'Università degli Studi Roma Tre.

17. I risultati cui è giunta la Commissione giudicatrice sono il frutto della mancata valutazione di alcuni titoli posseduti e dichiarati dalla dottoressa DE PETRILLO, nonché comprovati con la produzione di idonea documentazione a supporto.

18. Nello specifico, la Commissione giudicatrice **HA IRRAGIONEVOLMENTE OMESSO DI VALUTARE** i titoli di seguito riportati:

con riferimento all'ambito "Esperienza e titoli professionali", i titoli relativi all'espletamento dei seguenti incarichi non retribuiti, previsti da leggi o regolamenti, conferiti con atto formale dell'Amministrazione:

- a. incarico di revisore effettivo, in rappresentanza del MIUR, del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (C.I.N.I.Geo);
- b. incarico di componente supplente, in rappresentanza del MIUR, della Commissione Consultiva Centrale per le Attività di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S.;
- c. incarico di componente dell'Assemblea dei delegati del Fondo Nazionale di Pensione Complementare denominato "ESPERO".

con riferimento all'ambito "Titoli post universitari e pubblicazioni", il titolo relativo al conseguimento del:

- a. Master Universitario di II livello in *"Le nuove Regole per gli Intermediari, gli Emittenti e i Mercati Finanziari"*, conseguito in data 09/04/2013 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

19. Le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice apparivano, pertanto, del tutto contraddittorie, irragionevoli, illogiche e discriminatorie, posto che, da un lato, gli incarichi descritti al punto che precede sono da ricondurre *in toto* alla voce *"Espletamento di incarichi non retribuiti, previsti da leggi o regolamenti, che siano conferiti con atto formale dell'Amministrazione (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente)"*; dall'altro lato, il conseguimento del Master Universitario di II livello indicato al punto che precede costituisce, anch'esso, un titolo che la Commissione giudicatrice – qualora avesse operato in giusta conformità ai criteri oggettivi di cui alla Tabella – avrebbe senza dubbio dovuto riconoscere in favore della ricorrente.

20. Nel rispetto delle modalità previste dal disposto di cui all'art. 5, co. 3, del Decreto direttoriale citato, nonché dalla nota del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie (Prot. n. 18995 del 5/12/2016), la ricorrente ha pertanto presentato – in data 6/12/2016 – idoneo reclamo all'attribuzione del punteggio assegnato (All.to n. 10: Reclamo della dottoressa DE PETRILLO).

21. In sintesi, la ricorrente – in conformità ai criteri di valutazione e ai relativi punteggi previsti nella Tabella – ha contestato:



- a. la non attribuzione di complessivi punti n. 9 (n. 3 punti per ogni incarico espletato, allegato e documentato) nell'ambito della Sezione "*Esperienza professionale e titoli professionali*";
- b. la non attribuzione di complessivi punti n. 3 nell'ambito della Sezione "*Titoli di studio post universitari*".

22. In data 29/12/2016, sono state pubblicate sul portale SIDI del MIUR le graduatorie definitive con indicazione di coloro che si sono collocati in posizione utile per il conseguimento della fascia retributiva economicamente superiore, approvate con Decreto Direttoriale n. 2003 emanato in pari data dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie (All.to n. 11: Graduatoria definitiva e Decreto di approvazione).

23. Nella graduatoria relativa al passaggio dalla fascia "F1" alla fascia "F2" all'interno dell'Area III, l'odierna ricorrente è risultata collocata in via definitiva in posizione n. 541, con attribuzione dello stesso punteggio, (arrotondato per eccesso in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Amministrazione n. 2/2016) già assegnatole all'esito della prima valutazione sfociata nell'elenco provvisorio sopra citato.

24. Le contestazioni formulate dalla dottoressa DE PETRILLO avverso la prima valutazione – mediante apposito reclamo – sono state (pertanto) del tutto disattese dalla Commissione giudicatrice.

25. Dai provvedimenti resi noti dall'Amministrazione non è dato evincere le motivazioni sottese alle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi, né con riferimento all'elenco provvisorio pubblicato in data 5/12/2016, né con riferimento alla graduatoria definitiva pubblicata in data 29/12/2016.

26. In data 5/1/2017, l'odierna ricorrente ha pertanto presentato – ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 – istanza urgente di accesso alla documentazione di seguito indicata (All.to n. 12: Istanza di accesso):

- il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice che ha compiuto la valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati dai partecipanti alla procedura selettiva per la progressione economica tra la fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 all'interno dell'Area III del personale del comparto Ministeri del MIUR;
- il verbale delle operazioni di valutazione compiute dalla stessa Commissione giudicatrice e riferibili alla domanda di progressione economica presentata dalla ricorrente, da cui si evincano le motivazioni sottese al mancato riconoscimento dei titoli dichiarati e allegati e alla conseguente attribuzione del punteggio risultante dall'elenco provvisorio pubblicato in data 5/12/2016;

- il verbale delle operazioni di valutazione compiute dalla stessa Commissione giudicatrice e riferibili al reclamo presentato dalla ricorrente in data 6/12/2016, da cui si evincano le motivazioni sottese al mancato accoglimento delle contestazioni formulate nel reclamo medesimo ed alla conseguente attribuzione del punteggio risultante dalla graduatoria definitiva pubblicata in data 29/12/2016.
27. In data 02/02/2017, il MIUR ha dato riscontro all'istanza di accesso della ricorrente, mediante comunicazione via *e.mail* (All.to n. 13: Riscontro all'accesso).
28. Nello specifico, l'Amministrazione resistente informava l'odierna parte ricorrente che il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice avrebbe potuto essere visionato mediante accesso ad una specifica (quanto recondita) sezione del sito istituzionale, in una pagina intitolata "*Contratti collettivi nazionali integrativi – personale delle aree funzionali*", dove lo stesso provvedimento risultava compreso nel formato e archiviato in apposita cartella "zip" denominata "2016".
29. Alla stessa comunicazione via *e.mail* venivano allegati n. 4 verbali riconducibili alle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione giudicatrice nei giorni 07/11/2016; 28/11/2016; 14/12/2016; 22/12/2016 (All.to n. 14: verbali delle operazioni di valutazione).
30. In nessuno dei suddetti verbali si fa riferimento alla specifica posizione dell'odierna parte ricorrente.
31. Ne deriva, quale naturale conseguenza, l'impossibilità di comprendere le ragioni sottese al mancato riconoscimento dei titoli legittimamente spettanti, oltre che di verificare il *modus operandi* della Commissione giudicatrice.
32. A ciò si aggiunga che davvero "singolari" appaiono le affermazioni contenute nei verbali oggetto di accesso, affermazioni che di seguito si riportano testualmente: "Le operazioni di valutazione ed assegnazione dei punteggi sono effettuate mediante l'apposito applicativo informatico presente sul portale SIDI del MIUR, che ne riporta i risultati ed al quale si fa rinvio [...]" (cfr. verbale n. 11); e "Le operazioni di riesame ed attribuzione dei punteggi sono effettuate mediante l'apposito applicativo informatico presente su portale SIDI del MIUR che ne riporta i risultati ed al quale si fa rinvio [...]" (cfr. verbale n. 23).
33. L'Amministrazione resistente, in altri termini, ha demandato al sistema informatico financo le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati e allegati dalla ricorrente, sebbene siffatte operazioni – proprio in ragione della loro intrinseca natura – appaiano



ontologicamente incompatibili con un sistema automatizzato che resti privo del necessario apporto umano.

34. La ricorrente, in definitiva, anche a seguito dell'ostensione della documentazione amministrativa richiesta con l'accesso, non può dirsi edotta circa le motivazioni che hanno determinato il mancato riconoscimento ad opera della Commissione giudicatrice (o meglio, dell'applicativo informatico SIDI!) dei titoli dalla stessa posseduti, dichiarati e allegati.

Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice – macroscopicamente viziate da profili di illegittimità/illiceità – hanno impedito alla dottoressa DE PETRILLO di conseguire, con decorrenza 01/01/2016, il tanto auspicato e meritato beneficio economico e giuridico corrispondente all'inquadramento nella fascia retributiva "F2" dell'Area III.

Se la Commissione giudicatrice avesse correttamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente, infatti, il punteggio alla stessa assegnato sarebbe stato pari a 62.30 anziché a 50.30, con conseguente sua collocazione tra i 500 concorrenti ammessi alla progressione retributiva.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la collocazione della ricorrente in posizione non utile al conseguimento della progressione economica viola i diritti e le posizioni soggettive che alla stessa fanno capo per le ragioni di fatto indicate in premessa, nonché per i seguenti motivi di

DIRITTO

– I –

ILLEGITTIMITÀ E ILliceità DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, OLTRE CHE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI, ANCHE DI NORME DI DIRITTO, QUALI: ART. 52, CO. 1-BIS, DEL D. LGS. N. 165 DEL 2001, ARTT. 18 E 23 DEL D. LGS. N. 150/2009, ART. 4, C. 1 DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT. N. 1393 DEL 17/10/2016, ARTT. 3, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ PER ERRORE, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI.

Con il presente motivo, si riportano le norme di diritto e dei Contratti collettivi nella cui violazione è incorsa l'Amministrazione resistente.

*

La Tabella di cui all'art. 6 del Contratto collettivo integrativo di amministrazione n. 2/2016 (cfr. All. to n. 4) – a cui l'art. 4, co. 1 del Decreto direttoriale di indizione delle procedure selettive espressamente rimanda – individua i criteri di valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati dai concorrenti.

Il riconoscimento delle progressioni economiche c.d. orizzontali è, infatti, finalizzato alla valorizzazione della reale, concreta ed effettivamente acquisita competenza professionale di ciascun dipendente, come è dato evincere dalle stesse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale (cfr. CCNL - comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009; CCNL - comparto Ministeri per il biennio economico 2006-2007; CCNL - comparto Ministeri per il biennio economico 2008-2009).

In conformità allo spirito della Contrattazione collettiva nazionale, nonché (come si vedrà in seguito) della legge e della stessa Costituzione, il Contratto integrativo citato ha pertanto provveduto alla definizione delle modalità di utilizzazione e ponderazione di una serie di indici meritocratici volti a selezionare i dipendenti in funzione delle competenze maturate, delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Ma proprio a tali indici meritocratici l'Amministrazione resistente ha colpevolmente omesso di attenersi, così contravvenendo:

- a. agli obblighi assunti in sede contrattuale;
- b. agli obblighi che essa stessa si era autovincolata a rispettare mediante espressa previsione contenuta nell'art. 4, co. 1, del Decreto direttoriale di indizione delle procedure selettive (cfr. All.to 1);
- c. agli obblighi direttamente imposti da norme di legge.

Recita, infatti, il disposto di cui all'art. 52, co. 1-bis, del D. lgs. n. 165 del 2001: *"I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.[...]"*.

A ciò si aggiungano le norme di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e, in particolare, quella di cui all'art. 18, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera"*, nonché quella di cui all'art. 23, che, al co. 2,



così statuisce: "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".

Il Ministero è pertanto obbligato, anche *ex lege*, a compiere adeguate procedure selettive che promuovano il merito dei dipendenti.

Le valutazioni erranee — che irragionevolmente omettano di attribuire il punteggio fissato in sede di contrattazione ai percorsi formativi personali e professionali compiuti dagli aspiranti alla progressione — sviliscono e mortificano lo spirito delle norme di legge sopra citate, finendo, in definitiva, per disapplicarle e quindi violarle.

In tema di procedure selettive, del resto, vengono altresì in rilievo alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, cristallizzati nelle disposizioni costituzionali.

Non vi è dubbio, infatti, che l'illegittima valutazione compiuta ai danni della ricorrente costituisca un comportamento discriminatorio, che mina il buon andamento e l'imparzialità che debbono sempre contraddistinguere l'organizzazione e l'attività dei soggetti pubblici, anche (ovviamente) nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato che essi intrattengono con i dipendenti.

Ecco allora che gli atti e i comportamenti adottati dalla parte resistente si pongono, senza ombra di dubbio, in contrasto con i principi fissati dagli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. E, da un lato, ledono i principi di eguaglianza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) e, dall'altro, negano il diritto costituzionalmente garantito che l'odierna ricorrente ha dimostrato di possedere in corso di selezione, ovvero di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36 Cost.).

Orbene, tali profili di illegittimità e illiceità contraddistinguono le operazioni di valutazione compiute dal Ministero resistente con riferimento ai titoli dichiarati, allegati e comprovati dalla odierna ricorrente.

Si consideri, infatti, nel dettaglio, la specifica posizione della dottoressa DE PETRILLO.

*

Ambito "Esperienza professionale e titoli professionali"

Con riferimento all'Ambito "Esperienza professionale e titoli professionali", i presupposti previsti dalla Tabella ai fini dell'attribuzione di punti n. 3 (per incarico) sono i seguenti:

- a. deve trattarsi di **incarichi non retribuiti**;
- b. deve trattarsi di **incarichi previsti da leggi o da regolamenti**;
- c. deve trattarsi di **incarichi conferiti con atto formale dell'Amministrazione** (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente).

Orbene, l'odierna ricorrente, con riferimento all'Ambito indicato, ha dichiarato, allegato e comprovato di aver espletato i seguenti tre incarichi:

1. incarico di revisore effettivo, in rappresentanza del MIUR, del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (C.I.N.I.Geo);
2. incarico di componente supplente, in rappresentanza del MIUR, della Commissione Consultiva Centrale per le Attività di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S;
3. incarico di componente dell'Assemblea dei delegati del Fondo Nazionale di Pensione Complementare denominato "ESPERO".

L'incarico indicato sub 1 del precedente elenco (Revisore effettivo, in rappresentanza del MIUR, del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse - C.I.N.I.Geo) costituisce:

- a. **un incarico non retribuito**, come si evince dall'Attestazione **Prot. n. 23119 del 11/10/2016** a firma del Direttore del Consorzio prof. Paolo Bevilacqua (*cf.* **All.to n. 3** e, in particolare, il documento contrassegnato con la **lettera g)**, corrispondente all'attestazione indicata);
- b. **un incarico previsto da norme di legge e (anche!) di regolamento**, quali:
 - la normativa vigente in materia che attribuisce al MIUR – pur nel rispetto della autonomia scientifica e didattica costituzionalmente garantita – compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sulle Università, sui Consorzi che le stesse costituiscono e sugli Enti che svolgono attività di ricerca (*cf.*, in particolare, l'art. 2, co. 2, lett. p) della l. n. 240 del 2010 che espressamente statuisce in tema di articolazione interna del collegio dei revisori dei conti degli istituti universitari, prevedendo che un membro effettivo e un supplente siano designati dal MIUR; *cf.*, altresì, gli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore approvato con R.D. n. 1592/1933 e gli artt. 12 e 13 della L. n. 705/1982; *cf.*, infine, le norme del d.lgs. n. 218 del 2016 nella parte in cui stabiliscono le modalità del controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero vigilante);
 - il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12/03/2010 di approvazione dello Statuto del Consorzio, con particolare riferimento all'art. 11 nella parte in cui prevede: ***“La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per un triennio. Il Collegio è composto da:***



1) *un revisore effettivo che ne assume la presidenza e uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro; 2) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica*";

- c. **un incarico conferito con atto formale dell'Amministrazione**, quale è il Decreto di nomina del Ministro (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera f, corrispondente al D.M. n. 950/2015).

L'incarico indicato sub 2 del precedente elenco (Incarico di componente supplente, in rappresentanza del MIUR, della Commissione Consultiva Centrale per le Attività di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S) costituisce, anch'esso:

- a. **un incarico non retribuito**, per il quale non è stato né previsto né corrisposto a favore della ricorrente alcun compenso, come dalla stessa dichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera p, corrispondente alla dichiarazione del 24/10/2016);
- b. **un incarico previsto da norme di regolamento**, quali l'art. 260-quater del R.D. n. 635 del 1940 (*Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*) che così statuisce: "1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta: [...] d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]";
- c. **un incarico conferito con atto formale dell'Amministrazione**, quale è la lettera di designazione Prot. n. 34846 del 3/12/2014 a firma del Capo di Gabinetto "d'ordine del Ministro" (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera h, corrispondente alla lettera di designazione Prot. n. 34846 del 3/12/2014).

L'incarico indicato sub 3 del precedente elenco (Incarico di componente dell'Assemblea dei delegati del Fondo Nazionale di Pensione Complementare denominato "ESPERO") costituisce, non diversamente dai precedenti:

- a. **un incarico non retribuito**, per il quale non è stato né previsto né corrisposto alcun compenso a favore della ricorrente, come dalla stessa dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera p), corrispondente alla dichiarazione del 24/10/2016);

- b. **un incarico previsto da norma regolamentare**, ovvero dal D.P.C.M. 29 ottobre 2008 che espressamente prevede la designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nell'Assemblea dei Delegati del Fondo "Espero" (cfr. All.to n. 3, lett. m);
- c. **un incarico conferito con atto formale dell'Amministrazione**, quale è la nota di designazione a firma del Capo di Gabinetto che ha provveduto alla designazione Prot. n. 28855 del 13/10/2014 (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera m), corrispondente alla nota di designazione Prot. n. 28855 del 13/10/2014).

Trattasi, all'evidenza, di n. 3 incarichi in toto riconducibili a quanto previsto nei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione di punti n. 3 (per incarico), per un totale di punti n. 9.

Ciò nonostante, l'Amministrazione resistente ha inspiegabilmente ommesso di attribuire punteggio alla ricorrente in relazione a siffatti incarichi.

Ambito "Titoli post universitari e pubblicazioni"

Con riferimento all'Ambito "Titoli post universitari e pubblicazioni", la Tabella citata prevede l'attribuzione di punti n. 3 per "Corsi universitari di Specializzazione, Perfezionamento e Master universitari di II livello".

Orbene, l'odierna ricorrente, con riferimento all'Ambito indicato, ha dichiarato, allegato e comprovato di aver conseguito i seguenti Master universitari di II livello:

1. Master Universitario di II livello in "Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione". presso l'Università degli Studi di Roma Tre in data 09/10/2007 (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera d), corrispondente al Diploma di Master conseguito in data 09/10/2007);
2. Master Universitario di II livello in "Le nuove Regole per gli Intermediari, gli Emittenti e i Mercati Finanziari" presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 09/04/2013 (cfr. All.to n. 3 e, in particolare, il documento contraddistinto con lettera e), corrispondente al Diploma di Master conseguito in data 09/04/2013).

Il possesso di titoli relativi al conseguimento di ben 2 Master universitari di II livello avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di accumulare, in relazione all'Ambito indicato, punti n. 6 (punti n. 3 per ogni Master).

L'Amministrazione resistente ha tuttavia irragionevolmente attribuito alla ricorrente soli punti n. 3, omettendo *in toto* di considerare e valutare il conseguimento del Master

universitario di II livello in *“Le nuove Regole per gli Intermediari, gli Emittenti e i Mercati Finanziari”*.

Né vale a legittimare l'operato dell'Amministrazione un'eventuale interpretazione della Tabella volta a sostenere che l'attribuzione di punti n. 3 costituisca il punteggio massimo attribuibile per la voce *“Corsi universitari di Specializzazione, Perfezionamento e Master universitari di II livello”*.

Ciò in quanto:

- a. una simile previsione non è contenuta nella Tabella, né, pertanto, era stata resa nota ai partecipanti alla procedura;
- b. una siffatta interpretazione sarebbe del tutto illogica, irrazionale e manifestamente ingiusta laddove (a titolo puramente esemplificativo) si consideri che, se così fosse, un concorrente titolare sia di un Master di I livello - punti previsti n. 1 - che di un Master di II livello - punti previsti: n. 3 - cumulerebbe punti n. 4; un concorrente (come nel caso di specie) titolare di due Master di II livello cumulerebbe esclusivamente punti n. 3.

Quanto fin qui illustrato testimonia quanto sia chiaro, palese ed evidente il possesso, da parte della ricorrente, di titoli relativi al conferimento di n. 3 incarichi professionali e di titoli relativi al conseguimento di n. 2 Master universitari di II livello.

Ne deriva che l'operazione di valutazione compiuta dal MIUR, nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente i punti relativi a siffatti titoli (punti 9 con riferimento agli incarichi e punti 3 con riferimento al Master in *“Le nuove Regole per gli Intermediari, gli Emittenti e i Mercati Finanziari”*), risulti – oltre che in contrasto con norme di legge e principi costituzionali – del tutto erronea, illogica e contraddittoria, in quanto adottata in violazione dei criteri di valutazione che la stessa Amministrazione si era autovincolata a rispettare (cfr. art. 4, co. 1, del Decreto direttoriale di indicazione delle procedure selettive di cui all'All.to n. 1), nonché in totale difetto dei presupposti legittimanti.

– II –

ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (cfr., tra le più recenti, Cassazione civile, sez. lav., 07/04/2016, n. 6775) in tema

di note di qualifica cui sono correlati benefici economici – mutuabile nel caso di specie, attesa l'identità di *ratio* e la natura degli atti datoriali di gestione del rapporto di lavoro – secondo cui le valutazioni del datore di lavoro sono soggette ai limiti posti da eventuali criteri oggettivi previsti dalla contrattazione, nonché dagli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede.

Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di motivare il giudizio reso al fine di consentire la verifica circa il rispetto di tali criteri.

E' evidente, peraltro, come l'obbligo motivazionale debba essere ancora più adeguato laddove il giudizio complessivo sia negativo, come nel caso di specie, in cui il punteggio attribuito non consente l'utile progressione orizzontale.

L'Amministrazione resistente ha peraltro omissso di motivare le valutazioni espresse non una, ma ben due volte: non solo, infatti, l'attribuzione del punteggio sfociata nell'elenco provvisorio non è stata corredata da alcuna informazione aggiuntiva che consentisse ai partecipanti di comprendere l'*iter* logico seguito, ma financo la valutazione finale di cui alla graduatoria definitiva non è stata sorretta da alcuna motivazione. E ciò è avvenuto nonostante la ricorrente avesse contestato espressamente la valutazione compiuta e cristallizzata nell'elenco provvisorio mediante la presentazione di un apposito reclamo.

L'impossibilità di apprezzare l'iter logico seguito nell'esprimere la valutazione determina, in definitiva, la illegittimità della stessa.


Né può ritenersi che la nota riassuntiva dei punteggi attribuiti messa a disposizione della ricorrente, con indicazione di quanto conseguito in relazione a ciascun ambito, soddisfi il richiamato obbligo motivazionale.

Trattasi, infatti, all'evidenza, di un documento da cui è possibile evincere, in via esclusiva, quali e quanti titoli siano stati riconosciuti dalla Commissione giudicatrice, senza alcuna indicazione delle ragioni sottese alle mancate valutazioni.

A ciò si aggiunga che il percorso motivazionale seguito dall'Amministrazione resistente non può essere desunto neppure dai verbali delle operazioni di valutazione trasmessi alla ricorrente a seguito della presentazione di idonea istanza di accesso.

Come già evidenziato nelle *Premesse in fatto*, la posizione della dott.ssa DE PETRILLO non è neppure menzionata nei suddetti verbali.

La Commissione giudicatrice ha, in altri termini, operato in totale violazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. n. 241 del 1990, nonché del complesso normativo, sia di natura legislativa che regolamentare, volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure selettive.



La circostanza che la procedura in esame non costituisca un "concorso pubblico" nel senso più rigoroso del termine non legittima, peraltro, comportamenti contrari a principi cardine del nostro ordinamento.

Ne deriva che le suddette violazioni rilevino, anch'esse, ai fini del giudizio di illegittimità della valutazione compiuta, quantomeno sotto il profilo della inosservanza delle regole di correttezza e di buona fede che incombono sul datore di lavoro.

Considerato pertanto che la dottoressa Valeria DE PETRILLO disponeva di titoli ed esperienze professionali che, se correttamente valutati, avrebbero garantito una collocazione utile nella graduatoria per il riconoscimento della progressione economica auspicata, ella - *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, *contrariis reiectis*,

RICORRE

all'On.le Tribunale di Roma affinché, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e nel merito:

1. **accertare e dichiarare** l'erroneità della valutazione compiuta dall'Amministrazione resistente nella parte in cui – con riferimento ai titoli posseduti dalla dottoressa Valeria DE PETRILLO – ha omissso di attribuire punti n. 9 per "*Espletamento di incarichi non retribuiti, previsti da leggi o regolamenti, che siano conferiti con atto formale dell'Amministrazione*" e punti n. 3 per "*Titoli post universitari e pubblicazioni*";
2. anche previa eventuale disapplicazione degli atti connessi e/o conseguenti, **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:**
 - a. ad essere inserita, a pieno titolo, nella posizione corrispondente a **punti n. 62.30** – o, in subordine, nella posizione corrispondente al diverso punteggio ritenuto di giustizia – della graduatoria definitiva che conclude la procedura selettiva (indetta con Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 1393 del 17/10/2016) per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del Comparto ministeri del MIUR;
 - b. a conseguire il trattamento economico e giuridico corrispondente alla fascia retributiva "F2" dell'Area III con decorrenza 01/01/2016;

3. e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente:

- a. alla riformulazione della graduatoria approvata con Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 2003 del 29/12/2016 onde consentire la collocazione della ricorrente in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché all'emanazione di tutti gli atti ritenuti a tal fine necessari;
- b. a corrispondere alla dottoressa Valeria DE PETRILLO le differenze retributive e contributive spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal di del dovuto al soddisfo.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

***** *** *****


In via istruttoria: si chiede, sin da ora, di ordinare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la produzione di tutta la documentazione concorsuale.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Decreto direttoriale n. 1393 del 17/10/2016.
2. Domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
3. Allegati alla domanda di partecipazione.
4. CCNL integrativo n. 2/2016.
5. *E.mail* della dottoressa DE PETRILLO del 24/10/2016.
6. *E.mail* della Direzione generale del 24/10/2016.
7. *E.mail* della dottoressa DE PETRILLO del 26/10/2016.
8. Elenco provvisorio.
9. Nota dei punteggi attribuiti.
10. Reclamo della dottoressa DE PETRILLO.
11. Graduatoria definitiva e Decreto di approvazione.
12. Istanza di accesso.
13. Riscontro all'accesso.
14. Verbali delle operazioni di valutazione.

***** *** *****

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE
ex art. 151 c.p.c.**



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura alle liti rilasciata a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "a pettine" nella graduatoria che conclude la procedura selettiva (indetta con Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 1393 del 17/10/2016) per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del Comparto ministeri del MIUR, in posizione corrispondente a punti 62.30 (ovvero al diverso punteggio che sarà accertato in corso di causa);
- ciò implica la sussistenza di un potenziale interesse contrario all'accoglimento del presente ricorso da parte di tutti i partecipanti alla procedura selettiva attualmente collocati in posizione antecedente rispetto alla ricorrente che, in caso di accoglimento del presente ricorso, verrebbero dalla stessa superati per punteggio (e, dunque, allo stato, dal n. 263 al n. 540);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai partecipanti alla procedura selettiva potenzialmente controinteressati

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici reclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque **oltremodo onerosa** per la ricorrente;
- già l'art. 12 della l. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale

notificazione per pubblici proclami prevista - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica autorizzando come l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione convenuta.

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- tutti i documenti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, inclusa la graduatoria con indicazione dei vincitori, sono stati comunicati ai partecipanti in modalità telematica, che pertanto si colloca tra gli strumenti di maggior utilizzo e diffusione tra i dipendenti;

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Ordinario e dal Giudice Amministrativo. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FORMULA ISTANZA

affinché l'Illustrissimo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c,

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

ai partecipanti alla procedura selettiva per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del comparto Ministeri del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che, in caso di accoglimento del presente ricorso, verrebbero superati per punteggio dalla ricorrente nella relativa graduatoria definitiva approvata con Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 2003 del 29/12/2016, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

- nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione resistente;

- sunto dei motivi di ricorso;

- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "altri concorsisti dipendenti del Miur"

- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice.

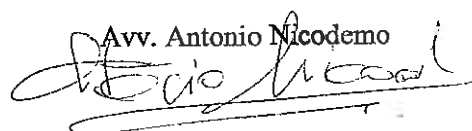
*** **


DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL d.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato per sussistenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'esenzione, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si produce in allegato insieme alla dichiarazione 730/2016 per i redditi del 2015 della Dott.ssa De Petrillo Valeria.

Salvis iuribus.

Roma, 06 /02 / 2017

Avv. Antonio Nicodemo






R.G. 3551/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

Dott. *COLLI*

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno ... 15/06/17 ... ore ... 10.30 ...
aula n° ... 232 ... alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente,
ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le
eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa
l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia
prova certa di tempestiva produzione.

Roma, ... 13/2/2017 ...

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

ORDINA

la convocazione per la predetta udienza del dott. domiciliato in
Roma, Via per la sua eventuale nomina a C.T.U.
Roma,

CANCELLIERE

IL GIUDICE

CORRISPONDENTE ALL'ORIGINALE



16 FEB 2017

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Visto il Decreto di fissazione dell'udienza, si ripropone la seguente

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore NICODEMO ANTONIO che assiste, rappresenta e difende la ricorrente DE PETRILLO VALERIA, giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "a pettine" nella graduatoria che conclude la procedura selettiva (indetta con Decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 1393 del 17/10/2016) per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del Comparto ministeri del MIUR, in posizione corrispondente a punti 62.30 (ovvero al diverso punteggio che sarà accertato in corso di causa);
- ciò implica la sussistenza di un potenziale interesse contrario all'accoglimento del presente ricorso da parte di tutti i partecipanti alla procedura selettiva attualmente collocati in posizione antecedente rispetto alla ricorrente che, in caso di accoglimento del presente ricorso, verrebbero dalla stessa superati per punteggio (e, dunque, allo stato, dal n. 263 al n. 540);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai partecipanti alla procedura selettiva potenzialmente controinteressati

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici reclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque **oltremodo onerosa** per la ricorrente;
- già l'art. 12 della l. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami



prevista - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica autorizzando come l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione convenuta.

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- tutti i documenti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, inclusa la graduatoria con indicazione dei vincitori, sono stati comunicati ai partecipanti in modalità telematica, che pertanto si colloca tra gli strumenti di maggior utilizzo e diffusione tra i dipendenti;

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Ordinario e dal Giudice Amministrativo. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FORMULA ISTANZA

affinché l'Illustrissimo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c,

VOGLIA

AUTOREZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

ai partecipanti alla procedura selettiva per la progressione economica dalla fascia retributiva "F1" alla fascia retributiva "F2" all'interno dell'Area III del personale del comparto Ministeri del MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) che, in caso di accoglimento del presente ricorso, verrebbero superati per punteggio dalla ricorrente nella relativa graduatoria definitiva approvata con Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 2003 del 29/12/2016, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione resistente;
- sunto dei motivi di ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "altri concorsisti dipendenti del Miur"
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;

ovvero secondo le diverse modalità ritenute opportune dal Giudice.

Roma, 16 /02 / 2017

Avv. Antonio Nicodemo

Antonio Nicodemo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITO CANCELLERIA
Roma, 16 FEB 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MATHIAS

V. di autorizzò
Roma 16/2/2017
[Signature]

V° PER AUTENTICA
17 FEB. 2017



Roma, 17



Proveniente:
Destinata:
Data: 16-
Allegati:

Ricevuta
Il giorno
"DEPOS
antonio
ed indir
è stato
Identific





CONSEGNA: DEPOSITO Istanza genericaDe Petrillo co Miur_D16-02-17_11-16-20

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Destinatario: nicodemo.antonio@certavvocatilag.it

Data: 16-02-2017 11:17:45

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/02/2017 alle ore 11:17:45 (+0100) il messaggio

"DEPOSITO Istanza genericaDe Petrillo co Miur_D16-02-17_11-16-20" proveniente da "nicodemo.antonio@certavvocatilag.it"

ed indirizzato a: "tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 12D01498.002680EE.466C5723.3DCE2E3C.posta-certificata@legalmail.it





99/86: ACCETTAZIONE: DEPOSITO Istanza genericaDe Petrillo co Miur_D16-02-17_11-16-20

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Destinatario: nicodemo.antonio@certavvocatilag.it

Data: 16-02-2017 11:16:29

Allegati: testo.htm, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/02/2017 alle ore 11:16:29 (+0100) il messaggio
"DEPOSITO Istanza genericaDe Petrillo co Miur_D16-02-17_11-16-20" proveniente da "nicodemo.
antonio@certavvocatilag.it"
ed indirizzato a:

tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 12D01498.002680EE.466C5723.3DCE2E3C.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio.

Acceptance receipt

On 16/02/2017 at 11:16:29 (+0100) the message, "DEPOSITO Istanza genericaDe Petrillo co Miur_D16-02-17_11-16-20", sent by "nicodemo.antonio@certavvocatilag.it" and addressed to:

tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Message ID: 12D01498.002680EE.466C5723.3DCE2E3C.posta-certificata@legalmail.it

